Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 27 giugno 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 2250.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

N. 2250. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, e prorogata al 31 dicembre 1939-XVII, con l'art. 6 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 912, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 ottobre 1939-XVIII.

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 636.
Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 3 giugno 1939, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei termini stabiliti dall'art. 4 dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Accordo fra il Governo italiano e il Governo albanese

Il *Governo italiano* e il *Governo albanese,* mossi dal desiderio di rendere sempre più intima la collaborazione tra loro esistente;

convinti che l'unione indissolubile realizzatasi tra l'Italia e l'Albania rende necessario il pieno coordinamento dell'azione dei due Paesi anche nel campo delle relazioni internazionali e che la dualità delle rappresentanze diplomatiche e consolari mal si concilia con la comunità del Monarca;

hanno autorizzato i sottoscritti a convenire gli articoli seguenti:

Art. 1.

La gestione di tutte le relazioni internazionali dell'Italia e dell'Albania è unificata ed è accentrata al Regio Ministero degli affari esteri in Roma.

Art. 2.

E' istituita una Commissione permanente che sarà consultata ogni qualvolta un esame particolare degli interessi albanesi lo richieda ed in special modo circa la conclusione di trattati concernenti strettamente l'Albania.

Tale Commissione sarà composta di quattro membri, nominati due dal Governo italiano e due dal Governo albanese.

Art. 3.

I due Governi mentre confermano che anche per l'assunzione in avvenire del personale della carriera diplomatico-consolare nulla è innovato a quanto dispone la Convenzione del 20 aprile 1939-XVII sulla parità dei diritti, determineranno d'accordo le modalità secondo le quali l'attuale personale albanese potrà trovare una adeguata utilizzazione presso il Regio Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il presente Accordo entra in vigore immediatamente al momento della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, addì 3 giugno 1939-XVII

Per l'Italia — CIANO

Per l'Albania — D. DINO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 637.

Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale della Milizia nazionale della strada occorrente per il normale funzionamento della Milizia albanese della strada sarà collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, ed in deroga al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 2.

Il personale da collocare fuori ruolo non potrà superare il numero di 46 unità, così ripartite tra i vari gradi:

Seniori	n.	1
Centurioni	»	2
Capi manipolo	»	3
Marescialli maggiori	»	1
Marescialli capi	»	2
Marescialli ordinari	»	2
Brigadieri	»	3
Vice brigadieri	»	4
Militi scelti	»	5
Militi	»	23
Totale	n.	46

Art. 3.

Il personale di cui agli articoli precedenti viene collocato fuori ruolo al 31 dicembre 1940-XIX, salvo le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie.

I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati dal Ministro per i lavori pubblici — presidente dell'Azienda autonoma statale della strada — di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Tutte le spese di qualsiasi natura per il personale destinato a prestar servizio in Albania saranno a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Albanesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 638.

Riduzione del dazio doganale per l'olio essenziale non deterpenato di citronella destinato alla produzione del mentolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nota alla voce 658-*a* della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

« Gli oli essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto e geranio, destinati all'ottenimento dei rispettivi costituenti, per la fabbricazione di profumi sintetici, sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo, rispettivamente, di chilogrammi 8500, 2000 e 550, sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

« Sotto l'osservanza delle stesse cautele e modalità, e limitatamente ad un contingente annuo di chilogrammi 5500, è ammesso in esenzione da dazio anche l'olio essenziale non deterpenato di citronella destinato all'ottenimento dei suoi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici, escluso il mentolo.

« L'olio essenziale non deterpenato di citronella destinato alla fabbricazione del mentolo, è sottoposto al dazio specifico di L. 0,90 per chilogramma sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 639.

Franchigia doganale agli avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificata, è aggiunto il seguente comma:

« 19° - Potrà inoltre essere concessa l'esenzione totale dai dazi d'entrata per gli avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — HOST VENTURI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 640.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici ad eseguire, anche in deroga alle disposizioni vigenti, opere stradali di interesse militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, quando sia richiesto dalle Amministrazioni militari interessate e qualora queste non ritengano di provvedere direttamente, è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad eseguire, a cura diretta ed a totale carico dello Stato, opere stradali d'interesse militare.

Art. 2.

I fondi occorrenti per l'esecuzione delle predette opere saranno trasportati dai bilanci dei Ministeri militari a quello del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 641.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Pellicole vergini (lavander)	Per trarre controtipi di pellicole negative italiane da esportare. (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941)	Kg. 5	6 mesi
Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche e nastri	Per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere. (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941)	» 100	1 anno
Fascette di carta (banderolles)	Per avvolgere scatole di fiammiferi destinati alla esportazione	» 25	6 mesi
Carne congelata	Per essere lavorata e confezionata in scatole. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941) . .	» 100	6 mesi

Art. 2.

La temporanea importazione di filati di lino semplici, di titolo non inferiore al n. 30 inglese, prevista dal R. decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695, per la fabbricazione di tele, fazzoletti, tovaglie, è estesa alla fabbricazione di filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.

Art. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione tem-

poranea, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) *Tricloruro di fosforo*: per la fabbricazione di prodotti chimici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941-XIX.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1931-IX, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 455, successivamente ripristinato);

b) *Filati di lino semplici, di titolo inferiore al n. 30 inglese*: per la fabbricazione di tele, fazzoletti e tovaglie.

L'agevolezza è inoltre estesa alla fabbricazione di filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, successivamente ripristinato);

c) *Semi oleosi*: per estrarne l'olio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, revocato dal R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1575, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 260);

d) *Olio di oliva al solfuro*: per la fabbricazione di sapone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261);

e) *Olio di colza, colofonia e oli minerali*: per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

L'agevolezza è, inoltre, estesa anche all'*olio di ravizzone, di arachide,* e all'*olio di pesce,* impiegati nella stessa lavorazione.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276);

f) *Piombo in pani e in rottami*: per la fabbricazione di lastre e bandelle di qualsiasi spessore, di fili, di tubi, di fogli, di spessore non superiore a mm. 2, di piombi per suggellamento e di lastrelle triangolari per pesca.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.

(R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 803, successivamente ripristinato).

Art. 4.

E' concessa la temporanea esportazione di pellicole cinematografiche, positive o negative, per visione e per lavorazione (ripresa di controtipi, doppiaggio, stampa di copie positive).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 642.

Aumento, per esigenze eccezionali, degli organici del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere, per esigenze eccezionali, nel Corpo degli agenti di P. S., a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, mille guardie in più dell'organico stabilito coi Regi decreti-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323 e n. 326, convertiti nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, salvo successivo riassorbimento nell'organico stesso.

La data per l'inizio del riassorbimento nel ruolo organico del personale in eccedenza come sopra assunto sarà stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per la guerra.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della P.S., approvato con R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326, è aumentato di 45 unità, di cui due nel grado 8°, dieci nel grado 9° e trentatrè nei gradi 10° e 11°.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a bandire un concorso per titoli per l'assunzione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. ed a stabilire la composizione della relativa Commissione giudicatrice. Possono partecipare a tale concorso gli aspiranti i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'assunzione nell'anzidetta carriera, rivestano, all'atto in cui sarà bandito il concorso, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera dopo un periodo di sei mesi di prova, senza l'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

Adeguamento dell'imposta di registro al plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3272, che approvano il testo delle leggi sulle imposte di registro ed ipotecarie e successive disposizioni;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili e di altri diritti immobiliari l'imposta di registro dovuta a norma delle vigenti disposizioni di legge, è commisurata con riferimento al valore venale in comune commercio che i detti immobili e diritti avevano al 1° gennaio 1939-XVII.

Sulla differenza in più tra il detto valore e quello venale in comune commercio determinato con riferimento al giorno della trasmissione, in luogo dell'imposta di cui al comma precedente, è dovuta un'imposta speciale di registro nella misura proporzionale del 60 %.

Le stesse norme si applicano alle donazioni di beni immobili, fatta eccezione per quelle fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle a contemplazione di matrimonio, qualora l'ammontare dell'imposta progressiva di registro applicata a norma del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155 e disposizioni successive, risulti inferiore all'ammontare dell'imposta di trasferimento a titolo oneroso, complessivamente dovuta come imposta normale e come imposta speciale, a norma del presente articolo.

Nel caso di trasferimento di beni immobili per atto tra vivi che formarono oggetto di precedente trasferimento fra vivi con atto registrato dopo il 31 dicembre 1938, sarà assunto come valore venale di riferimento, in luogo di quello al 1° gennaio 1939, quello resosi definitivo nei riguardi della finanza in ordine al precedente trasferimento. Ove all'atto del nuovo trasferimento non siasi ancora reso definitivo il valore del precedente, l'aliquota del 60 % di cui al 2° comma del presente articolo si applica provvisoriamente sulla differenza fra il valore dichiarato dalle parti nel contratto relativo al precedente trasferimento e quello accertato ai fini della nuova trasmissione.

Qualora il trasferimento abbia per oggetto fabbricati costruiti in ogni loro parte dopo il 1° gennaio 1939 deve essere assunto come valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva al momento in cui la costruzione fu compiuta.

Ove si tratti di fabbricati solo in parte costruiti dopo il 1° gennaio 1939 o che dopo tale data hanno subito adattamenti o trasformazioni nella loro parte muraria, deve essere assunto come valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva in relazione alla sua consistenza al 1° gennaio 1939, aumentato di quello ad esso conferito dai successivi adattamenti o trasformazioni o dalle successive costruzioni parziali.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, a titolo oneroso, o gratuiti, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro ed ai trasferimenti derivanti da espropriazione per causa di pubblica utilità, da sentenze e da vendite coatte in genere.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della duplice imposta di registro di cui al precedente art. 1 le parti contraenti hanno l'obbligo di dichiarare negli atti di trasferimento, tra vivi, di beni immobili o di diritti immobiliari, anche il valore venale in comune commercio che esse parti attribuiscono ai beni trasferiti con riferimento al 1° gennaio 1939 o alle altre date indicate secondo le ipotesi previste dallo stesso art. 1.

In base a tali elementi l'Ufficio liquida e riscuote all'atto della registrazione l'imposta normale sul valore dalle parti attribuito ai beni con riferimento alle date suddette ed in ragione del 60 % sulla differenza in più fra il detto valore e il prezzo globale di vendita.

Allorchè l'atto o contratto non indica il detto valore di riferimento, le parti o una di esse o colui che richiede la registrazione ovvero i pubblici funzionari obbligati alla registrazione, devono, su invito anche verbale da parte dell'Ufficio, supplire con una dichiarazione estimativa sottoscritta, da prodursi nel termine della registrazione, in base alla quale dichiarazione l'imposta è liquidata e riscossa.

In caso di rifiuto, anche tacito, a fare la detta dichiarazione, l'Ufficio discrimina di sua iniziativa il prezzo globale di vendita e procede alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta giusta i criteri di cui al primo comma del presente articolo, salvo al contribuente il diritto di provocare il giudizio delle Commissioni amministrative entro 30 giorni dal pagamento dell'imposta.

Art. 4.

I prezzi, i corrispettivi e i valori risultanti dalle dichiarazioni delle parti o determinati dagli Uffici sono soggetti a revisione con l'osservanza delle norme e con la procedura stabilite dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, al fine di determinare il valore venale in comune commercio dei beni trasferiti con riferimento alle date stabilite dal precedente art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di determinare con proprio decreto particolari norme e criteri da seguire sia dagli Uffici che dalle Commissioni amministrative, ai fini della valutazione dell'immobile alla data del trasferimento.

Art. 5.

L'aliquota dell'imposta di registro di cui alla lettera *a*) dell'art. 81 della tariffa allegato *A* alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevata dal 0,40 per cento all'1 per cento, per quanto riguarda i conferimenti di denaro ed i contratti di locazione di cose o di opere ed al 2 per cento per quanto riguarda il conferimento di beni mobili comprese le merci.

L'aliquota d'imposta di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 81 della tariffa sopra richiamata, concernente il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, è elevata dal 2 per cento al 4 per cento.

Per gli atti di fusione di società le aliquote d'imposta di registro di cui al precedente art. 1 e quelle di cui al presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Art. 6.

L'aliquota dell'1 per cento di cui all'art. 3, lett. *a*) della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevata al 2 per cento limitatamente agli atti di compravendita di merci fra commercianti.

L'aliquota del 4 per cento stabilita da varie voci della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per i trasferimenti e cessioni di beni mobili e di diritti mobiliari è ridotta al 2 per cento.

L'aliquota del 0,20 per cento prevista dall'art. 45 della tariffa allegato *D* alla legge di registro 30 dicembre 1923, numero 3269, è elevata al 0,50 per cento e si applica alle vendite e promesse di vendita, aventi per oggetto le merci e i prodotti nello stesso articolo indicati, nelle quali sia esclusa ogni obbligazione da fare da parte del venditore. Ove l'atto di compra-vendita implichi anche, in qualunque misura, un'obbligazione di fare da parte del venditore, l'atto è soggetto a registrazione in termine fisso col pagamento dell'imposta di registro del 2 per cento.

Art. 7.

L'aliquota dell'1,30 per cento stabilita da varie voci della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, o da altre leggi è in ogni caso elevata al 2 per cento.

Art. 8.

L'aliquota dell'imposta sulle iscrizioni ipotecarie, sugli annotamenti e sulle rinnovazioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 della tariffa delle tasse ipotecarie tabella *A* allegata alla legge sulle imposte ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, già ridotte in virtù dell'art. 16 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, sono ripristinate nella rispettiva misura del 2,50 per cento e dell'1,25 per cento.

Art. 9.

L'imposta ipotecaria di trascrizione prevista all'articolo 5 della tariffa delle tasse ipotecarie tabella *A* allegata alla legge sulle imposte ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, è elevata dall'1 al 2 per cento.

Art. 10.

La sopratassa di tardiva registrazione di cui all'art. 100 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, è raddoppiata limitatamente ai trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, per atti tra vivi.

Art. 11.

In luogo della penale di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dall'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, qualora l'ammontare complessivo dell'imposta che risulterà dovuta in seguito all'accertamento dell'ufficio resosi definitivo, superi di un terzo l'ammontare complessivo delle imposte liquidate al momento della registrazione le parti incorrono solidalmente in una pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo ad un massimo pari ad un terzo della maggiore imposta complementare dovuta.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse peraltro non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denunzia della verificatasi condizione abbiano luogo nei termini di legge.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940 XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 120. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 644.
Istituzione della carica di direttore tecnico ed amministrativo della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella (n. 4) allegata al Nostro decreto 14 agosto 1931, n. 1354, è modificata nel senso che la carica di direttore della tipografia riservata è assegnata ai gradi 9°, 8° e 7° di gruppo *B* ed assume la denominazione di direttore tecnico ed amministrativo della tipografia riservata.

Art. 2.

Il posto di direttore tecnico ed amministrativo della tipografia riservata è conferito a scelta, a giudizio insindacabile del Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione, a funzionario che possegga tutti i requisiti necessari a ricoprire tale carica e rivesta almeno il grado 9° in ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione statale. I gradi 8° e 7° saranno conferiti dopo aver compiuto rispettivamente otto anni nel grado 9°, e sei anni nel grado 8°, ferma l'applicazione delle disposizioni per gli aumenti periodici di stipendio per gli impiegati civili di gruppo *B*.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto potrà essere confermato nel posto di direttore tecnico e amministrativo della tipografia riservata e col grado 8° attualmente posse-

duto, l'impiegato che ora riveste organicamente la carica di direttore della tipografia riservata, purchè provvisto del titolo di studio inerente al gruppo *B;* al predetto impiegato sarà riconosciuta utile nel grado medesimo, agli effetti del successivo avanzamento al grado 7° la metà della effettiva anzianità di servizio nel grado 8° maturata alla data di decorrenza dell'inquadramento nel nuovo posto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 645.

Autorizzazione al comune di Rovereto ad applicare fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *E*.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 8 marzo 1940 con la quale il comune di Rovereto, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *F*, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *E;*

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione limitatamente al biennio 1940-41;

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Rovereto è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *E* per il biennio 1° gennaio 1940-31 dicembre 1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Ricostituzione del Collegio arbitrale in Reggio Calabria per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di aree nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 30 novembre 1939-XVIII e 10 febbraio 1940-XVIII dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 30 dicembre 1939-XVIII e 4 gennaio 1940-XVIII delle Amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e Catanzaro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1940-XVIII dai signori:

Rossi comm. Luciano, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Mirabella comm. Salvatore, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Pità comm. Francesco, ingegnere principale di sezione dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo cav. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro supplente;

Cimino dott. ing. Antonio, arbitro ordinario e Piromalli dott. ing. Felice, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Procopio ing. cav. Luigi, arbitro ordinario e Nati ing. Francesco Saverio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1940-XVIII
Registro 11 *Lavori pubblici, foglio* 259.

(2339)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Ricostituzione in Roma del Collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di aree danneggiate dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visti i decreti in data 20 ottobre 1939-XVII, 30 novembre 1939-XVIII e 19 gennaio 1940-XVIII, rispettivamente del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, per vertenze relative a liquidazioni di indennità di espropriazioni, è composto per l'anno 1940-XVIII dai signori:

Carlizzi comm. Michele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente effettivo;

D'Ambrosio comm. Guglielmo, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente supplente;

Rispoli comm. Arturo, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;

De Crescienzo comm. Berardino, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Alicata ing. gr. uff. Antonino e Lo Cascio ing. comm. Luigi, ispettori superiori del Genio civile, arbitri effettivi;

Lenzi comm. ing. Ubaldo e Arcieri comm. ing. Giovanni, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;

Sorrentino dott. Antonio, primo referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;

Macchia dott. Agostino, primo referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1940-XVIII
Registro 11 Lavori pubblici, foglio 260.

(2340)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in Messina per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di aree nei paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 30 novembre 1939-XVIII e 10 febbraio 1940-XVIII dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 5 febbraio 1940-XVIII dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1940-XVIII dai signori:

Pensavalle comm. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Donato nob. comm. Luigi, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Zanetti cav. uff. Luigi, ingegnere principale di sezione del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Aleotti cav. Adolfo, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Vinci comm. ing. Vincenzo, arbitro ordinario e Potestà ing. Augusto, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1940-XVIII
Registro 11 Lavori pubblici, foglio 258.

(2341)

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Epitaffio » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale - costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 - ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Epitaffio » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Biase Luigi per 5/9 e Salvatore per 4/9 fratelli fu Nicola-Maria, foglio di mappa 169, particelle 1, 2/a, 2/c, 3, 4 per la superficie complessiva di Ha. 105.01.18 e con la rendita imponibile di L. 6077,39;

Detto fondo confina con terreni della borgata La Serpe, con terreni del comune di Manfredonia, con proprietà Siniscalco e Vasaturo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Epitaffio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 180.000 (centottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 128. — D'ELIA

(2342)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dell'ospitalità;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ciullini Leone è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, per la nomina del fascista Fassini Alberto a consigliere effettivo della Corporazione dell'ospitalità, in sostituzione del fascista Ciullini Leone;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Fassini Alberto è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Ciullini Leone, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2344)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1940-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Alessandro Melchiori ed Alberto Fassini e decadenza dalla qualità medesima del fascista Leone Ciullini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Alessandro Melchiori ed Alberto Fassini, rispettivamente quali consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito e vice presidente della Corporazione della ospitalità;

Visti i propri decreti, in data odierna, con i quali il fascista Alberto Fassini cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione dell'ospitalità ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione medesima, il fascista Alessandro Melchiori cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito ed è nominato vice presidente della Corporazione dell'ospitalità in sostituzione del fascista Alberto Fassini ed il fascista Leone Ciullini cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'ospitalità;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai fascisti Alessandro Melchiori e Alberto Fassini è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, rispettivamente quali vice

presidente della Corporazione dell'ospitalità e consigliere effettivo della Corporazione medesima, e, come tali, componenti il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Il fascista Leone Ciullini decade dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 13 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2413)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 giugno 1940-XVIII.

Conferma in carica di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 10 agosto 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il proprio decreto 16 marzo 1936-XIV, con il quale il cav. di gr. rag. Gerardo Gobbi fu confermato membro del Consiglio di amministrazione dell'anzidetto Istituto di San Paolo di Torino;

Ritenuto che ricorre la condizione preveduta nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. rag. Gerardo Gobbi è confermato nella carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1940-XVIII.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 45 e 46 della legge 21 gennaio 1929-VII, n. 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Considerata la opportunità di consentire all'Amministrazione dei monopoli di Stato la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le altre attività economiche, ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 25 della legge 21 gennaio 1929-VII, n. 67, le spese inerenti alla sofisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1) Sale pastorizio, tipi normali	L.	2 —	a Q.le
Sale pastorizio, con aggiunta di olio di pesce	»	3 —	»
Sale pastorizio, iodurato	»	10 —	»
2) Sale industriale tipo comune	»	0,50	»
3) Sale per la concia delle pelli preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina	»	5 —	»
Sale preparato con cloruro di potassio e petrolio	»	10 —	»
4) Sale per budella destinate all'insaccamento delle carni, preparato con solfato di magnesio e olio di lino	»	20 —	»
Sale preparato con solfato di soda e ossido di ferro	»	5 —	»
5) Sale per budella per corde armoniche preparate con solfato di magnesio e acido fenico	»	15 —	»
6) Sale refrigerante	»	1 —	»

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal 1° luglio 1940, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1940-XVIII.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta e dei detersivi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, che reca norme per la disciplina della produzione del sapone;

Visti i decreti Ministeriali 25 novembre 1939-XVIII, 1° aprile 1940-XVIII, 10 febbraio 1940-XVIII, e 15 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un contenuto in acidi grassi del 63-67 % allo stato secco, con la carica in talco, amido, bentoniti e derivati dall'acido fosforico e con la aggiunta di essenze.

I saponi da toletta liquidi devono avere un contenuto in acidi grassi non superiore al 10 %.

Art. 2.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita la produzione e la vendita di due soli tipi di detersivi in polvere o in pasta che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) *Tipo per tessuti correnti*:

a) tenore in acidi grassi dal 3 al 5 % con tolleranza in resina non superiore al 20 % calcolata sul totale degli acidi grassi;

b) contenuto in carbonato di soda del 50 % e in soda caustica non superiore al 2 %;

c) è consentita l'aggiunta di sostanze a potere candeggiante e di silicati terrosi, purchè non abbiano azione abrasiva, nè corrosiva sui tessuti.

2) *Tipo per tessuti fini*:

a) tenore in acidi grassi del 10 %, con tolleranza in resina non superiore al 20 %, calcolata sul totale degli acidi grassi;

b) contenuto in carbonato di soda del 25 %;

c) assenza di soda caustica;

d) è consentita l'aggiunta di sostanze a potere candeggiante e di silicati terrosi, purchè non abbiano azione abrasiva, nè corrosiva sui tessuti.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Ricci

(2412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'industria — Ufficio impianti industriali

Elenco n. 85 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 258.

I. INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA

5505. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento «Unione» di Sesto San Giovanni un forno ad induzione ad alta frequenza avente due crogiuoli della capacità di 1500 e di 500 kg. allo scopo di poter produrre getti di acciaio di qualsiasi qualità speciale, in sostituzione di uno dei forni da 3000 kg. ad arco, attualmente in esercizio.

5506. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Officine Metallurgiche Bergamasche, con sede in Bergamo, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Bergamo, per la produzione di materiali fucinati e stampati in acciaio.

II. INDUSTRIA DELLE FONDERIE

5507. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. «La Griglia Nazionale» con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per fusioni di ghisa speciale, di accessori e parti metalliche per impianti termici, non è accolta.

5508. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta «Officine Meccaniche Carlo Magnoni», con sede in Oggiono (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Oggiono (Como), con l'installazione di un impianto di fonderia di ghisa con forno fusorio, non è accolta.

5509. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Mario Pensotti, con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Legnano mediante l'installazione di due forni cubilot per fusioni di ghisa e di due forni elettrici per ghisa ed altre leghe leggere.

5510. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Giuseppe Bettini di Bettini & Guzzetti, con sede in Saronno (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire nella propria fonderia n. 2 forni a nafta della capacità rispettiva di kg. 40 e 20 per fusioni di alluminio, bronzo e ottone, non è accolta.

5511. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Gnutti Andrea fu Eugenio, con sede in Lumezzane S. Sebastiano (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso il proprio stabilimento di Lumezzane S. Sebastiano, un piccolo forno a due crogiuoli, per produrre posateria fusa in ottone, non è accolta.

5512. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Remonti Francesco fu Battista, con sede in Treviglio (Bergamo) è autorizzata ad allestire in Treviglio una piccola fonderia per leghe di alluminio e piccoli getti in bronzo.

5513. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Industria Galvanica Leonardo Milano, con sede in Cavaria, è autorizzata ad installare presso il proprio laboratorio di Cavaria un forno a crogiolo per fusioni in conchiglia di alluminio e leghe leggere.

5514. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Speroni Felice, con sede in Varese, è autorizzata ad esercire in Varese, una piccola fonderia per alluminio e metalli Ziral-Zama.

III. INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI

5515. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad esercire diverse macchine già installate nel proprio cantiere di Monfalcone.

5516. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Officina Solimano, con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Savona — frazione Segino — un cantiere navale per la costruzione di scafi in ferro di piccolo e medio tonnellaggio, non è accolta.

IV. INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO

5517. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Officine Moncenisio già An. Bauchiero, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Condove (Torino), per la costruzione e riparazione di materiale ferrotranviario ed aeronautico.

5518. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Riccardo Ribatto, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire una officina meccanica in Torino, per la produzione di parti staccate per tramvie e di attrezzature varie per l'industria in genere.

5519. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Ostini e Crespi, sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento aeronautico di Palazzolo, macchinario vario per produzione di parti per costruzioni aeronautiche, minuterie metalliche, ecc.

5520. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Soc. Italiana Tubazioni Petro-Flex, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni due torni a revolver per la produzione di tubi flessibili per usi aeronautici, automobilistici, ecc.

5521. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta S. A. Italiana Carburatori Memini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampiare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni, per incrementare la produzione di carburatori esclusivamente per avio.

5522. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Officine Meccaniche «Rocca», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività alla produzione di autoveicoli completi, non è accolta.

5523. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Daldi e Matteucci, Officine Meccaniche, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere la produzione del proprio stabilimento di Porretta Terme alla fabbricazione di motocarri della portata di q.li 10-15, non è accolta.

5524. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Cabiati Mario, con sede in Torino, è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento di Torino, alcune macchine con altre più moderne.

5525. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ing. C. Domenichetti S. A., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Milano, al fine di costruire trattori a cingoli e a ruote, non è accolta.

5526. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Frigonubex, con sede in Treviso, è autorizzata ad estendere l'attività della propria officina di Treviso anche alla fabbricazione di gassogeni a carbone di legna per autoveicoli, autocarri, motori marini ed industriali.

5527. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta « Officine Touring » di Serovi Luigi, con sede in Cervignano del Friuli (Udine), è autorizzata ad estendere l'attività della propria officina alla produzione di gassogeni per autoveicoli e per motori semifissi.

5528. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Miglioraldi Silvio, « O. M C. » con sede in Campagnola (R. Emilia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire gassogeni per azionamento di motori per auto, nella propria officina di Campagnola, non è accolta.

5529. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Officina Meccanica Amadori (O. M. A.) con sede in Bologna, è autorizzata ad esercire in Bologna, una officina meccanica per la fabbricazione di parti per motociclette e motocarri.

5530. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Parri Paolo, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere la propria attività alla fabbricazione di motovetture a tre ruote, con motori elettrici, o a scoppio, non è accolta

5531. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Officine Meccaniche Rosa di Giuseppe Rosa fu Enrico, con sede in Monza (Milano), è autorizzata ad esercire nella propria officina di Monza del macchinario destinato alla produzione di parti staccate per cicli e motocicli.

5532. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Attrezzerie Meccaniche Italiane S. A. (A. M. I. S. A.) con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire la propria officina di Milano, alla produzione di speciali cicli brevettati per trasporto merci, non è accolta.

5533. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Pagliani Antonio fu Pancrazio, con sede in Treviso, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Treviso una officina destinata alla produzione di telai per biciclette, non è accolta.

5534. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Bastia Sante, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Milano, installando altro macchinario per la produzione di cerchi per cicli, non è accolta.

V. INDUSTRIA DELLA CARPENTERIA METALLICA

5535. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. « Sitra » Società pel Commercio e per l'Industria, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nella zona periferica di Roma, una officina di carpenteria metallica, non è accolta.

5536. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Sette Viciani & C. con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Firenze, per la produzione di parti metalliche per apparati di motori marini e per carpenterie metalliche in genere.

VI. INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI UTENSILI ED OGGETTI VARI METALLICI.

5537. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta F.lli Bosticco, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di cuscinetti a sfera ed a rulli sita in Torino, mediante l'installazione di macchinario vario, non è accolta.

VII. INDUSTRIA DELLE SCATOLE ED INVOLUCRI METALLICI PER IMBALLAGGI

5538. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII. col quale il decreto Ministeriale 25 aprile 1938 è revocato. La Ditta Inia e Di Gaetano, con sede in Trapani, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di barattoli di latta.

5539. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Industria Marmellate e Conserve Alimentari, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio stabilimento di Voghera, un impianto per la fabbricazione di scatole in latta, non è accolta.

5540. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Recipienti Cartone Alluminio (R.C.A.) con sede in Alessandria, è autorizzata ad allestire in Alessandria, un impianto per la fabbricazione di recipienti brevettati di cartone ed alluminio.

VIII. INDUSTRIA DELLA SMALTATURA DEI METALLI

5541. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta F.lli Gianazza, con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Legnano, loc. Canazza, un reparto per la smaltatura e la vetrificazione di apparecchi e recipienti di metallo ad uso industriale.

IX. INDUSTRIA DELLE MINUTERIE METALLICHE

5542. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Caccia Felice fu Giuseppe, con sede in Orago (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Orago, una nuova officina meccanica per la produzione di minuterie metalliche, non è accolta.

5543. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Laboratorio Riparazioni Meccaniche di Angelo Castoldi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Milano, un impianto atto alla produzione di sigilli meccanici di sicurezza, grappette ed affini, non è accolta.

5544. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Gennari Giuseppe, con sede in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione per ampliare l'attrezzatura della propria officina sita in Milano, per la produzione di viterie, non è accolta.

5545. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. Italiana Officina Ri-Ri, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione di chiusure lampo, sito in Milano, mediante l'installazione di macchinario vario, non è accolta.

5546. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Società Italiana Lampo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire, nel proprio stabilimento in Milano, macchinario vario per la produzione di chiusure lampo, non è accolta.

5547. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « La Fiorentina » di Otello Caporali, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un piccolo impianto per la produzione di tappi corona, non è accolta.

X. INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIOELETTRICHE

5548. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Renato Rosati, con sede a Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Torino, una officina meccanica per la produzione di motorini elettrici da applicare agli apparecchi scientifici da essa ditta fabbricati non è accolta.

5549. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Raffaele Poli, con sede in Bologna, intesa ad ottenere la autorizzazione governativa per allestire in Bologna uno stabilimento per la fabbricazione di apparecchi radioriceventi non è accolta.

5550. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbrica Apparecchiature per Comunicazioni Elettriche (F. A. C. E.), con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, per la produzione di apparecchiature ed accessori varii relativi ai servizi di telecomunicazioni, con la esclusione di valvole termoioniche e tubi catodici.

XI. INDUSTRIA DEL VETRO E DEL QUARZO

5551. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbrica Pisana di Specchi e Lastre Colate di Vetro « Saint Gobain » con sede in Pisa, è autorizzata ad installare, nella propria vetreria di Pisa, un forno a crogiuolo, funzionante a nafta, per la produzione di vetri speciali.

5552. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Vetreria Boschi e Fignani, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nella propria vetreria di Milano, un forno a sei crogioli a carbone ed a nafta in sostituzione di un forno a bacino e di uno a due crogiuoli a nafta.

5553. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Vetreria Riunita A. Bordoni e di S. Paolo, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria vetreria di Milano, due macchine a stampi multipli, in sostituzione di tre macchine monostampo.

5554. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Vetreria Peruzzi Bozzi e Figli, di Peruzzi e Bozzi, con sede in Vigentino, è autorizzata ad esercire, nella propria vetreria di Vigentino, macchinario vario installato per la produzione di articoli di uso domestico da cancelleria e vari.

5555. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Bormioli Rocco e Figlio, con sede in Cortile S. Martino (Parma), è autorizzata ad ampliare la propria vetreria, con l'installazione di un forno a fusione continua tipo Siemens.

5556. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Soffieria Coli Arbinolo Monti « S. C. A. M. » con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Napoli, una fabbrica di insegne ed articoli decorativi e pubblicitari, in vetro cavo, luminosi a gas rarefatti.

XII. INDUSTRIA DELLE LAMPADE ELETTRICHE E VALVOLE TERMOIONICHE

5557. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. « Astor », Fabbrica Italiana Lampade Elettriche con sede in Novi Ligure, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di lampadine elettriche con l'installazione di sei macchinette spiralizzatrici, in Novi Ligure.

5558. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Chimica Industriale Biologica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di lampade e valvole a luminescenza.

XIII. INDUSTRIA DEL CEMENTO

5559. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Eternit Pietra Artificiale, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bagnoli di Napoli, con l'installazione di un impianto per la macinazione di clinker e loppa di alto forno per produzione di cemento da usarsi per fabbricazione dei suoi manufatti in cemento-amianto.

5560. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Piemontese Cementi e Calce, con sede in Casale Monferrato, è autorizzata a modificare il forno rotativo installato nel proprio cementificio di Casale Monferrato. La capacità produttiva globale dello stabilimento dopo la modifica del forno, non dovrà superare le 750.000 tonn. annue di cementi ed agglomeranti.

XIV. INDUSTRIA CHIMICA INORGANICA

5561. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Esercizio Forni Elettrici, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento elettrochimico di Cedegolo (Brescia) soltanto due forni elettrici trifasi per carburo di calcio della rispettiva potenza di kw. 6500 e di kw. 5500, già installati.

La domanda per l'ulteriore ampliamento dell'impianto mediante la sostituzione di tre forni monofasi da 1000 kw. con due forni trifasi da 6000 kw. non è accolta.

5562. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Ammonia e Derivati Soc. Generale per i Prodotti Azotati Sintetici, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto catalitico di Novara per l'ottenimento dell'oleum.

5563. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta A. L. Colombo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di oleum presso il proprio stabilimento metallurgico in Milano-Lambrate.

5564. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Ammonia e Derivati Soc. Generale per i prodotti Azotati Sintetici, Anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire presso il proprio stabilimento di S. Giuseppe di Cairo (Savona), impianti di catalisi per la produzione di oleum, e a completare il loro allestimento.

5565. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Miniere e Fonderie di Antimonio (A. M. M. I.), con sede in Roma, è autorizzata ad installare, presso le miniere di Cetine, nel comune di Rosia (Siena), un impianto per la produzione di ossido di antimonio partendo dai minerali poveri delle miniere stesse.

5566. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Giovanni e Igino Pellerano, con sede in Apuania-Massa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nella zona industriale di Apuania, un complesso di impianti per la produzione di acido solforico, perfosfati minerali e solfato di rame, non è accolta.

5567. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Soc. Umbra Prodotti Chimici, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Collestatte (Terni), con altre due storte di riserva per la fabbricazione di solfuro di carbonio.

La produzione globale annua dell'impianto ampliato non potrà superare 60.000 q.li di solfuro di carbonio.

5568. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Industrie Meridionali Azoto e Derivati, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Napoli, un impianto per la fabbricazione di acido nitrico sintetico.

5569. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Arenella Soc. Ital. per l'Industria dell'Acido Citrico ed Affini, con sede in Palermo, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Palermo, un nuovo impianto per la produzione di sali di magnesio, puri e tecnici, partendo da acqua marina e da dolomia.

5570. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Soc. Di Monteponi, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Monteponi, un impianto di riserva per la desolforazione della blenda.

5571. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Giovanni Vismara e Figli, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nel proprio saponificio di Concorezzo (Milano), un impianto per la preparazione di silicato sodico in soluzione non è accolta.

XV. INDUSTRIA DEI FERTILIZZANTI E DEGLI ANTICRITTOGAMICI

5572. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Gaia Carlo, con sede in Brà (Cuneo), è autorizzata ad allestire, in Brà (Cuneo), un nuovo impianto per la produzione di concimi chimici organici. La Ditta dovrà impiegare cascami animali già sgrassati.

5573. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta « Osiride » Stabilimento per l'Industria Chimica di G. Pasoli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Gorla Minore, un impianto pilota per la preparazione di derivati organici di rame anticrittogamici.

5574. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Montecatini — Soc. Generale per l'Industria Mineraria e Chimica — con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Siracusa, un nuovo impianto per la produzione di acido solforico a camere di piombo e per perfosfati.

5574 bis. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Esercizio Forni Elettrici, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di Cedegolo (Brescia) per la produzione di calciocianamide non è accolta.

XVI. INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI

5575. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Officine Viberti e S. A. Industrie Viberti, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Torino, un impianto per la produzione di ossigeno compresso in bombole, non è accolta.

5576. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbriche Riunite Ossigeno, con sede in Verona, è autorizzata a trasferire da Ferrara a Vicenza un impianto per la produzione di ossigeno compresso per la capacità produttiva annua di mc. 150.000.

5577. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbriche Riunite Ossigeno, con sede in Verona, è autorizzata ad allestire, in Vicenza, un nuovo impianto per la produzione di acetilene disciolto in bombole.

5578. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, con la quale la Ditta Ferriera Zadussi Giovanni, con sede in Udine, è autorizzata a trasferire da Milano, nel proprio stabilimento di Udine, un impianto per la produzione di ossigeno compresso in bombole.

5579. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. Italiana Ossigeno e altri Gas, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Bologna, un nuovo impianto per la produzione dell'ossigeno in sostituzione di quello già esistente, non è accolta.

5580. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. « I.C.A. » (Industria e Commercio dell'Anidride Carbonica Liquida), con sede in Roma, è autorizzata ad esercire, in Città Ducale (Rieti), un impianto per la produzione di anidride carbonica liquida e solida sfruttando sorgenti gassose naturali.

XVII. INDUSTRIA DEL CLORO, DELLA SODA CAUSTICA ELETTROLITICA E DERIVATI

5581. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ing. Corrado Traverso, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per: *a*) allestire un nuovo complesso di impianti per la produzione di cloro-derivati vari; *b*) trasferire gli impianti elettrochimici per soda caustica, cloro, ipocloriti, ecc., già autorizzati con decreto Ministeriale 7 settembre 1939, da Trinità (Cuneo) a Paesana (Cuneo), non sono accolte.

5582. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ubaldo Franchini, con sede in Compiobbi (Firenze), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Compiobbi, un impianto per la produzione di soda elettrolitica, cloro e derivati, non è accolta.

XVIII. INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA

5583. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale l'Istituto Chimico Scientifico S. A., con sede in Milano, è autorizzato ad esercire presso il proprio stabilimento di Lodi, un impianto per la produzione di glicerolina e di lattato di etile.

5584. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Bartolomeo Parodi, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Genova per la produzione di estratti liquidi da legno di castagno, non è accolta.

5585. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ing. Mario Baudracco, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Alleghe (Belluno), un nuovo impianto per la produzione di metanolo sintetico partendo da carbone di legna, non è accolta.

5586. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Sanderson W. e Sons-Bosurgi Succ. con sede in Messina, è autorizzata ad esercire in località di Pistunina, presso il proprio stabilimento un nuovo impianto per la produzione di « Tergina » ricavata dai cascami della propria industria agrumaria.

5587. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Sanderson W. e Sons-Borsurgi Succ. con sede in Messina è autorizzata ad esercire in Palermo, Bagheria, presso il proprio stabilimento un nuovo impianto per la produzione di « Tergina » ricavata dai cascami della propria industria agrumaria.

XIX. INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI

5588. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta « S. O. D. A. » Soc. Olii Degras e Affini, con sede in Genova, è autorizzata ad esercire il macchinario per l'esterificazione degli acidi grassi e delle oleine animali e di raffinazione.

5589. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Industria Lavorazione Sego e Grassi Affini, di Margherita e Giulia Grampa, con sede in Busto Arsizio (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Busto Arsizio un impianto per la colatura del sego, non è accolta.

5590. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Industria Lombarda Saponi, con sede in Bresso (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto di scissione grassi all'autoclave in sostituzione dell'impianto Twitchell già esistente, non è accolta.

5591. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Petrone & C. con sede in Salerno, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento per la fabbricazione di sapone, sito in Salerno un impianto di scissione all'autoclave.

XX. INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLE RESINE SINTETICHE

5592. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Isotessile » di Luciano Perier, con sede in Somma Lombardo (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di resine cresiliche, non è accolta.

XXI. INDUSTRIA DELLE EMULSIONI BITUMINOSE

5593. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta « Idrobit » Soc. in nome collettivo, con sede in Palermo, è autorizzata ad allestire in Palermo un impianto per la produzione di emulsioni bituminose per la potenzialità giornaliera massima di quintali 200.

XXII. INDUSTRIA DELL'ALCOL DI I. CATEGORIA

5594. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la « S. A. P. I. A. » Soc. An. Promotrice Industrie Agrarie, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Osimo (Ancona), una nuova distilleria di alcol da sorgo al titolo 50°/60° G/L. per la potenzialità giornaliera di 500 ettanidri di alcol.

L'alcol prodotto dovrà essere disidratato e destinato a esclusivo uso carburante.

5595. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Carburanti Cartura, con sede in Padova, è autorizzata ad allestire, in località tra Pisa e Pontedera, un nuovo impianto per la produzione di alcol etilico da sorgo.

XXIII. INDUSTRIA DELL'ALCOL DI II CATEGORIA

5596. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Cigolini e Torsoni, con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo), è autorizzata a trasformare ed ampliare la propria distilleria di 2ª categoria, sita in Terranova Bracciolini.

5597. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Cooperativa Distilleria « La Vittoria », con sede in Tropea (Catanzaro), è autorizzata a riattivare in Tropea l'impianto di estrazione dell'alcole dalle vinacce, dal vino e dai fichi.

XXIV. INDUSTRIA DELLA CARTA E DEI CARTONI

5598. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Cartiera di Ovaro, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Ovaro, un nuovo sfibratore e di esercire altro macchinario già installato, in sostituzione di altro macchinario da dimettere.

XXV. INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA

5599. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Cesare Grigiotti, con sede in Milano, è autorizzata ad installare dodici bacinelle per la trattura dei bozzoli doppi presso la filanda della ditta Ettore Mezzanega & F.lli, in Valeggio sul Mincio (Verona).

XXVI. INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE

5600. — Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Fausta Greco, con sede in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire in Milano un calzificio con macchine circolari, non è accolta.

(2321)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio irriguo del Cimone e del Grappa (Vicenza)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 22 giugno 1940-XVIII, n. 3230, è stata approvata a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la soppressione dell'art. 3 dello statuto del Consorzio irriguo del Cimone e del Grappa con sede in Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, afferente alla durata dell'Ente.

(2376)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di ragioniere nel ruolo di ragioneria del personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ragioniere (grado 10°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico dello Stato) nel ruolo di ragioneria del personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra presso la Sede centrale.

Possono partecipare al predetto concorso coloro che siano in possesso del diploma di ragioneria rilasciato dai Regi istituti tecnici ed abbiano prestato almeno tre anni di servizio in pubbliche amministrazioni, ricoprendo posti inerenti a servizi contabili, per la cui ammissione viene richiesto lo stesso titolo di studio sopraindicato.

I concorrenti debbono aver compiuto alla data del presente avviso l'età di anni 25 e non oltrepassato quella di 50.

In tale limite è compreso ogni aumento ammesso alle vigenti disposizioni di legge.

Dal concorso sono escluse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o fatte pervenire per mezzo di piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in Roma, piazza Adriana, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta da bollo, debitamente legalizzati:

1) estratto di nascita;

2) originale o copia autentica del titolo di studio;

3) attestato comprovante il servizio presso una pubblica amministrazione, dal quale dovrà specificamente risultare che il concorrente, interrottamente almeno per la durata di tre anni, ha disimpegnate funzioni contabili, ricoprendo un posto per cui è richiesto il diploma di ragioniere;

4) certificato relativo all'appartenenza al P. N. F. nell'anno XVIII con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno d'iscrizione.

I certificati di iscrizione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922, dovranno avere il visto di ratifica dell'Ecc. il Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari;

5) certificato atto a comprovare l'appartenenza alla razza ariana;

6) certificato rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente avviso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

9) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso R. decreto-legge.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

10) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare se il concorrente ha prestato servizio militare o in caso negativo, certificato dell'esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale posteriormente al 3 ottobre 1935-XIII o che hanno partecipato alla guerra di Spagna, presenteranno, oltre la copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari inserite nel Giornale militare n. 588 del 1922, n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, con le relative estensioni suddette, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra; oppure mediante certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera predetta che indichi i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di caduti in guerra, o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, con le relative estensioni, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

11) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

12) titoli di studio e di carriera ed ogni altro documento che il candidato riterrà di produrre, atti a dimostrare la preparazione ed attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 6, 7, 8 e 9 non dovranno essere di data anteriore a tre mesi di quella del presente avviso.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma o per le copie notarili rilasciate da notaio esercente nel distretto notarile di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 6, 7, 8, qualora presentino una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità e indichi gli estremi e i dati relativi.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, nè di quelle insufficientemente documentate.

Ai fini delle preferenze, a parità di merito, stabilite dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e sue estensioni, gli aspiranti dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i relativi documenti.

L'Opera nazionale, con giudizio insindacabile e non motivato, potrà negare l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Il concorrente nominato al posto messo a concorso dovrà prestare un servizio di prova di sei mesi dopo di che conseguirà la nomina contrattuale soggetta a norma di regolamento e periodica conferma.

Varranno per il nominato le disposizioni regolamentari vigenti per il personale della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, finchè non saranno sostituite dal nuovo regolmento in corso di approvazione, il quale divenuto esecutivo, avrà vigore anche per il vincitore del concorso, assunto in servizio.

Lo stipendio iniziale è quello stabilito dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, per il grado 10° gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico dello Stato, in L. 13.640 oltre l'assegno di servizio attivo in L. 2530; sarà corrisposta l'aggiunta di famiglia secondo le norme stabilite per il personale dipendente dallo Stato.

Lo stipendio è sottoposto alla trattenuta del 5 per cento per il trattamento di previdenza; tutti gli assegni sono soggetti alle prescritte ritenute erariali.

Il ragioniere assunto in servizio, godrà dei benefici economici di carriera di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 8 gennaio 1928, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti gli ex combattenti; del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; nonchè del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico.

Per ogni informazione gli aspiranti possono rivolgersi alla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, piazza Adriana.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il presidente: BACCARINI

(2360) *Il direttore capo*: INGARRICA

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.